



ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI DUE ANNI PER LA FORNITURA E TRASPORTO PRESSO I MAGAZZINI DELL'ENTE DI SALE STRADALE PER DISGELO SFUSO IN CUMULI E IN SACCHI DA 25 KG PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI TECNICI DEL DIPARTIMENTO II “VIABILITÀ E MOBILITÀ”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CIG – 9865579556

ROMA 20 luglio 2023

Elaborato n. 2

Il progettista

P.I. Generoso Francipane
Arch. Tiziana Francioni

Il Rup

Ing. Vincenzo Cecere

Il Direttore del Dipartimento II

Ing. Giuseppe Esposito



Sommario

- PREMESSA.....	2
Articolo 1 - Oggetto dell’Accordo Quadro	2
Articolo 2 – Ammontare dell’Accordo Quadro	3
Articolo 3 – Contratti Attuativi	4
Articolo 4 - Disciplina normativa dell’appalto	4
Articolo 5 - Caratteristiche e proprietà del prodotto	4
Articolo 6 - Modalità di esecuzione delle prestazioni	5
Articolo 6.1 - Avvio dell’esecuzione del contratto	6
Articolo 6.2 - Luoghi e modalità di consegna.....	6
Articolo 6.3 - Documentazione delle consegne.....	7
Articolo 7 - Referenti del Fornitore: Responsabile della Fornitura	7
Articolo 8 - Obblighi e responsabilità dell’esecutore del contratto	7
Articolo 9 - Controllo e vigilanza sulla regolare esecuzione	8
Articolo 10 - Procedure di pagamento.....	8
Articolo 10.1 - Revisione prezzi e clausole di rinegoziazione	9
Articolo 11 - Clausole penali	9
Articolo 12 - Recesso unilaterale dal contratto.....	9
Articolo 13 - Risoluzione del contratto.....	10
Articolo 14 - Vicende soggettive dell’esecutore del contratto.....	10
Articolo 15 - Cessione dei crediti.....	11
Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto e subappalto	11
Articolo 17 - Garanzia definitiva e Polizza Assicurativa.....	11
Articolo 18 - Duvri.....	12
Articolo 19 - Foro competente.....	12
Articolo 20 - Tutela dei dati personali.....	12
Articolo 21 - Responsabile esterno del trattamento dei dati personali	13
Articolo 22 - Protocollo di legalità.....	13
Articolo 23 - Norma di rinvio.....	14



- PREMESSA

Il presente capitolato riguarda la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023, in base al quale sarà affidata, a seguito di stipula di specifici Contratti Attuativi, lo svolgimento dell'appalto di fornitura e trasporto presso i magazzini dell'Ente, di sale marino (cloruro di sodio) per disgelo sfuso in cumuli e in sacchi da 25 Kg. per la manutenzione delle strade di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento II - Viabilità Zone Nord e Sud.

L'appalto si intende di durata biennale, eventualmente **rinnovabile una sola volta per ulteriori due anni** a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso con la Ditta Aggiudicataria.

Il valore economico stabilito nel presente Accordo Quadro, di cui al successivo art. 2, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha unicamente il fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e di individuare il quadro economico dell'Accordo Quadro. Pertanto l'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, non obbligando l'Amministrazione a pervenire alla concorrenza di detto importo.

Le forniture di ciascun Contratto Attuativo verranno stabilite dalla Stazione Appaltante e contabilizzate sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara ribassato della percentuale offerta dalla ditta aggiudicataria.

Dal momento della stipula dei Contratti Attuativi, l'Appaltatore dovrà essere immediatamente in grado di ricevere gli “Ordinativi” e di fornire le prestazioni pattuite nel tempo indicato negli ordini stessi.

La sottoscrizione del presente capitolato di Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'Accordo Quadro.

L'operatore economico aggiudicatario della gara dovrà garantire ed assicurare, nei tempi, nei modi e nelle forme stabilite dai documenti di gara e nel presente Capitolato, la piena, diligente, tempestiva e corretta esecuzione del contratto, al prezzo stabilito nella propria offerta economica, in esso tutto compreso – nessuna prestazione esclusa o riservata – senza alcun onere aggiuntivo per la Città Metropolitana di Roma Capitale a qualsivoglia titolo richiesto.

Articolo 1 - Oggetto dell'Accordo Quadro

1. Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura e trasporto presso i magazzini dell'Ente di sale marino (cloruro di sodio) per disgelo stradale, sfuso e in sacchi da 25 Kg, per la manutenzione delle strade provinciali della Città Metropolitana di Roma, con proporzioni della fornitura che, in linea orientativa, è del 65% di materiale sfuso e del 35% di materiale in sacchi.
2. Nei prezzi delle forniture sono comprese tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per effettuare la fornitura, comprensiva delle attività di imballaggio, carico e trasporto, compiuta a perfetta regola d'arte, intendendosi nell'importo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.
3. I prezzi della fornitura comprendono inoltre il tempo di fermo veicolo per tutte le operazioni inerenti allo scarico ed allo smistamento del materiale.



Articolo 2 – Ammontare dell’Accordo Quadro e durata

1. L’importo complessivo massimo dell’Accordo Quadro è stato desunto sulla scorta dei precedenti appalti di fornitura di sale marino (cloruro di sodio) e non costituisce nessun vincolo circa le quantità future che verranno specificate nei singoli Contratti Attuativi.
2. L’ammontare complessivo dell’Accordo Quadro, **da eseguirsi nel biennio**, vale **€ 200.000,00** ed è così suddiviso:

A	<i>A - Importo della fornitura</i>		
	a.1	<i>Importo fornitura (soggetta a ribasso)</i>	€ 161.290,32
	a.2	<i>Costi della sicurezza (non ribassabili)</i>	€ 0,00.
		<i>Importo totale a base d'asta</i>	€ 161.290,32
B	<i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</i>		
	b.7	<i>Fondo ex art. 45 c. 2 D.lgs.36/2023</i>	€ 3.225,81
	b.12	<i>IVA (22%)</i>	€ 35.483,87
		<i>TOTALE somme a disposizione</i>	€ 38.709,68
		<i>Totale Accordo Quadro (A + B)</i>	€ 200.000,00

3. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’accordo che deve ritenersi meramente presuntivo, salvo per quanto attiene alla costituzione della cauzione.
4. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non stipulare alcun Contratto Attuativo.
5. L’Accordo Quadro avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla data del contratto di Accordo Quadro, eventualmente rinnovabile una sola volta per ulteriori due anni. La durata delle specifiche attività sarà riportata in ciascun Contratto Attuativo.
6. L’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione del rapporto contrattuale prima della decorrenza dei termini nel caso in cui sia stato utilizzato l’intero importo contrattuale.
7. Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare forniture fino alla concorrenza di detto importo. La puntuale definizione delle quantità delle singole forniture avverrà attraverso i Contratti Attuativi dell’Accordo Quadro e l’ammontare effettivo utilizzabile sarà determinato sulla base delle somme annualmente stanziati a bilancio e rese disponibili dall’Amministrazione per le forniture previste dall’Accordo Quadro.
8. L’esecuzione del contratto dell’Accordo Quadro avrà inizio dopo che lo stesso sarà divenuto efficace, salva la possibilità per l’Amministrazione di chiedere, in casi di urgenza, l’esecuzione anticipata prima della stipula, ai sensi dell’art.50 comma 6 e art.17 comma 8 del D.lgs.36/2023.
9. Il servizio dovrà essere reso con la massima regolarità e continuità nell’arco di tutto il periodo di durata del contratto. Non è pertanto ammessa l’interruzione del servizio.
10. L’Amministrazione della Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva, in ogni caso, la facoltà di prorogare la durata del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023 dandone comunicazione alla ditta affidataria almeno 15 (quindici) giorni prima della



naturale scadenza. La ditta è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal contratto stesso.

Articolo 3 – Contratti Attuativi

1. Le singole forniture saranno affidate alle condizioni fissate dall'Accordo Quadro, mediante la stipulazione di Contratti Attuativi, stipulati a “misura”, che saranno sottoscritti mediante scrittura privata.
2. La Stazione Appaltante definite le quantità della singola fornitura procede con ordini di acquisto il cui valore economico non potrà essere inferiore all'importo pari alla quantità minima prevista per la singola fornitura di 120 quintali.
3. Gli ordinativi di fornitura devono contenere almeno le seguenti informazioni: - Il numero dell'ordinativo - L'importo della fornitura - I riferimenti per la fatturazione (codice IPA, Iban) - Il CIG della procedura di gara - Il codice, il nome e la descrizione del prodotto (così come riportati nell'elenco prezzi) e le quantità da consegnare - Il luogo della consegna dei prodotti richiesti – Il nominativo del referente dell'acquisto con recapito telefonico.

Articolo 4 - Disciplina normativa dell'appalto

1. I rapporti tra la Stazione Appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:
 - dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 di conversione del D.L. 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali”;
 - D.lgs. 36/2023 - “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e ss.mm.ii;
 - dal D.P.R. n. 207/2010 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs.163/2006” limitatamente agli articoli ancora vigenti;
 - D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.- “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
 - D.M. n. 145/2000 - “Capitolato Generale d'Appalto per le opere pubbliche”;
 - dalle disposizioni di cui al presente Capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate.

Articolo 5 - Caratteristiche e proprietà del prodotto

1. Il materiale oggetto del presente contratto è costituito da sale marino (cloruro di sodio) per disgelo stradale grezzo, essiccato, trattato con antiagglomerante-antiammassante, atto a garantire l'utilizzo dopo lungo stoccaggio. Il materiale dovrà inoltre rispondere alle seguenti specifiche tecniche:
 - NaCl: titolo non inferiore al 97%;
 - Granulometria assortita da 0,5 a 5 mm uniformemente distribuita.



2. Confezionamento:

- In sacchi da 25 Kg, che dovranno garantire adeguata resistenza ai raggi ultravioletti (superiore a 12 mesi) e agli agenti atmosferici e che dovranno essere consegnati su pedane a perdere e fasciati con plastica protettiva;
 - Sale marino (cloruro di sodio) per disgelo stradale sfuso, con fornitura in cumuli.
3. Il tipo di confezionamento sarà, secondo le esigenze, indicato di volta in volta dalla Stazione Appaltante.
 4. Il sale, in accordo con le disposizioni vigenti in materia, dovrà risultare innocuo per persone, animali e cose.
 5. Le modalità di spargimento potrà avvenire anche a mano.
 6. Il prodotto confezionato deve mantenere le sue caratteristiche prestazionali per almeno 1 anno.
 7. In merito all’indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si precisa che la Stazione Appaltante applica il principio di equivalenza sancito nell’allegato II.5 – Specifiche tecniche PARTE II - A del D.lgs. 36/2023, nel caso in cui l’operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti, lo stesso dovrà allegare apposita dichiarazione nonché documentazione o altro mezzo (compresi i mezzi di prova di cui dell’art.87 del D.lgs. 36/2023 (secondo quanto stabilito all’Allegato II.8) idonei a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
 8. Tale documentazione sarà valutata dalla Stazione Appaltante ai fini della verifica della sussistenza dell’equivalenza. All’atto della consegna del materiale e per ogni fornitura, inoltre, l’Amministrazione si riserva la facoltà di prelevare, in contraddittorio con la società aggiudicataria, campioni del materiale per la verifica della conformità dei requisiti e delle caratteristiche tecniche indicati nella scheda tecnica e nella scheda di sicurezza.

Articolo 6 - Modalità di esecuzione delle prestazioni

1. Successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, le forniture da eseguire saranno ordinate dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore tramite Contratti Attuativi che saranno sottoscritti mediante scrittura privata.
2. L’aggiudicatario dovrà comunicare il nome o i nomi delle persone Responsabili del servizio, ossia la persona fisica, dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti del contratto, cui l’Amministrazione potrà fare riferimento nell’espletamento del servizio, nonché il numero telefonico di reperibilità degli stessi, anche in caso di emergenza.
3. I Contratti Attuativi dell’Accordo Quadro sono stipulati “a misura”, come definiti dal D.lgs. 36/2023 entro i limiti e le condizioni fissate dall’Accordo. L’importo di ogni Contratto Attuativo dell’Accordo Quadro sarà determinato applicando ai prezzi unitari, di cui all’elenco posto a base di gara, il ribasso d’asta offerto dalla ditta appaltatrice. I Contratti Attuativi potranno essere stipulati secondo quanto disciplinato al’ art. 18 c.1 del D.lgs. 36/2023



Articolo 6.1 - Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'esecuzione delle forniture di cui al presente Capitolato potrà avere inizio solo una volta sottoscritto il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, redatto dal Direttore dell'esecuzione in contraddittorio con l'Appaltatore.
2. Detto Verbale verrà redatto dopo la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e del Contratto Attuativo, ai sensi dell'art. 18 c.2 e 3 del D.lgs. 36/2023, fatta salva la possibilità, in caso di urgenza, di procedere anche nelle more della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 17 c.8 e 9 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 6.2 - Luoghi e modalità di consegna

1. Le richieste per la fornitura del sale stradale per disgelo saranno effettuate dalla Sezione Cantonieri e Mezzi del Dipartimento II Direzione “Viabilità e Mobilità”.
2. Le consegne dei cumuli dovranno avvenire mediante **automezzo munito di vasca corta** per il trasporto e lo scarico dovrà essere effettuato posteriormente.
3. Lo scarico delle sacchette sarà eseguito dalla Stazione Appaltante con il proprio personale stradale.
4. I sacchi pieni di sale stradale del peso di 25 kg saranno posti su pancali avvolti da idonea fascia in polietilene per garantire la stabilità dell'imballo durante tutti i cicli di movimentazione.
5. Le consegne dovranno avvenire entro e non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dall'ordine, con scarichi di quantità non inferiore a 280 quintali, presso i seguenti magazzini e/o centri zona dell'Amministrazione, tra le ore 7:30 e le ore 12:30, dal lunedì al venerdì:
 - **Sezione 1**
 1. Località S.P. Braccianese Claudia km 22+500 - Comune di Tolfa;
 2. Località S.P. Settevene Palo I km 6+250 - Comune di Trevignano;
 - **Sezione 2**
 1. Località Via Tevere 9 - Comune di Fiano Romano;
 2. Località Strada dei Cavalieri snc - Comune di Campagnano di Roma;
 - **Sezione 3**
 1. Località S.P. Palombarese km 14+800 incrocio S.P. Nomentana e S.P. Centrale del Latte- Comune di Roma;
 2. Località S.P. Montelibrettense km 2+000 – Comune di Montelibretti;
 - **Sezione 4**
 1. Località S.R. Sublacense km 4+000 - Comune di Marano Equo;
 2. Località S.P. Subiaco Cervara km 9+000 - Comune di Subiaco;
 3. Località S.P. Maremmana Superiore km 4+500 - Comune di Affile;
 4. Località S.P. Vallinfreda Orvinio km 2+200 - Comune di Vallinfreda;
 5. Località S.P. Monte Livata km 11+500 – Comune di Subiaco;
 6. Località S.P. Jenne Vallepietra - Comune di Vallepietra;
 - **Sezione 5**

Località S.P. Empolitana 2° km 5+000 - Comune di Cerreto Laziale;
 - **Sezione 6**

Località S.R. Ariana km 11+800 - Comune di Lariano;
 - **Sezione 7**

Località Maremmana III km 24+200 - Comune di Marino;



- **Sezione 8**

Località Via Monte D'Oro 31 - Comune di Pomezia.

6. L'Amministrazione si riserva, in casi di estrema e conclamata urgenza, di richiedere all'Appaltatore di effettuare la consegna di parte della fornitura presso ulteriori siti individuati appositamente sul proprio territorio, senza che l'Appaltatore stesso possa porre alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione.

Articolo 6.3 - Documentazione delle consegne

1. Alle varie consegne dovrà essere presente un rappresentante qualificato dell'Amministrazione (Direttore dell'esecuzione, Capo Cantoniere o altro delegato) al fine di controllare il corretto recapito dei colli sotto il profilo quantitativo e qualitativo in qualità di verificatore della conformità, individuato dal RUP, ai sensi dell'art. 114 c.1 del D.lgs. 36/2023.
2. Ogni consegna dovrà essere comprovata dalla firma dell'accettazione del dipendente della Stazione Appaltante, dalla stessa individuato, su apposito modulo predisposto dal fornitore in triplice copia. Delle tre copie, due rimarranno a disposizione della impresa aggiudicataria, la quale ne allegnerà una alla fattura, trattenendo l'altra per sé.

Articolo 7 - Referenti del Fornitore: Responsabile della Fornitura

1. Per tutta la durata dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile della Fornitura, i cui riferimenti dovranno essere indicati al Committente nella documentazione richiesta ai fini della stipula dell'Accordo Quadro. In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta al Committente, inviando congiuntamente i riferimenti del nuovo Responsabile della Fornitura.
2. È fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta esecuzione della fornitura. In particolare il Responsabile della Fornitura dovrà essere in grado di:
 - Rappresentare un idoneo referente per il Committente e per le strutture che emettono Contratti Attuativi;
 - Individuare ed implementare le azioni necessarie per garantire la qualità dei prodotti forniti nonché il rispetto delle tempistiche richieste;
 - Gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dal Committente.

Articolo 8 - Obblighi e responsabilità dell'esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento della fornitura servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.



4. In caso di subappalto, si applica l'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 9 - Controllo e vigilanza sulla regolare esecuzione

1. Per ogni fornitura, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del materiale (data risultante dal documento di trasporto) verrà effettuata la verifica di quanto fornito tramite prove di posa e tutto ciò che si renderà necessario, allo scopo di confermare la corrispondenza ai parametri e ai requisiti indicati dall'Ente e quant'altro l'Ente stesso, ritenga influente ai fini della regolare esecuzione della fornitura (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la mancata corrispondenza per nome commerciale, non integrità dell'imballo e confezionamento, prodotti viziati o difettosi).
2. Il Direttore dell'esecuzione, qualora emergessero dubbi sulla qualità e rispondenza del materiale alle specifiche tecniche può richiedere, con spese a carico dell'Appaltatore, l'esecuzione di specifiche prove di laboratorio di accettazione dei materiali.
3. In caso si riscontrino difformità si provvederà a contestarle all'affidatario per iscritto, concedendogli 5 giorni per presentare le proprie controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, il Committente invierà una contestazione scritta, anche a mezzo e-mail, al Fornitore, attivando la pratica di reso secondo quanto di seguito disciplinato.
4. Nel caso di attivazione della procedura di reso, il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e sostituire, senza alcun addebito di oneri o spese per il Committente, i prodotti che presentino difformità, concordando con il Direttore dell'esecuzione, le modalità di ritiro e di eventuale sostituzione, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla ricezione della comunicazione di contestazione.
5. Superato il predetto termine, l'Amministrazione può procedere all'esecuzione in danno del Fornitore effettuando l'acquisto direttamente presso altro Operatore economico ed addebitando l'eventuale differenza al Fornitore.
6. Inoltre, se entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dalla comunicazione di contestazione, il Fornitore non abbia proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, il Committente ha facoltà di restituirli presso le sedi del Fornitore. I relativi costi saranno posti a carico del Fornitore e da questi rimborsati alla Stazione Appaltante. Il Committente non è tenuto a rispondere di eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso le proprie sedi e della eventuale riconsegna.

Articolo 10 - Procedure di pagamento.

1. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al precedente art. 9, il Responsabile dell'esecuzione nominato dall'Amministrazione rilascia attestazione di avvenuta/regolare esecuzione del servizio e la trasmette al Servizio responsabile del Centro di Costo per l'apposizione del visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.
2. Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente.
3. Le spettanze a favore dell'Appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle “Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.



Articolo 10.1 - Revisione prezzi e clausole di rinegoziazione

1. Al presente appalto, in applicazione del Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui art. 9 del D.lgs. 36/2023 si applicano le disposizioni di cui agli artt. 60 e 120 del medesimo decreto.
2. Per la revisione prezzi si applica integralmente quanto disposto dall'art.60 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 11 - Clausole penali

1. L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'impresa aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione delle forniture.
2. È prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.
 - Nel caso di ritardata consegna, per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o di parte della fornitura, verrà applicata una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo della fornitura.
 - Nel caso di prestazioni non eseguite nei modi e con l'impiego di materiali delle migliori qualità, le stesse dovranno essere eseguite nuovamente nell'arco dei 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi alla contestazione della prestazione non resa senza oneri per l'Amministrazione; in caso contrario sarà applicata una penale, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, per ogni giorno di ritardo (24 ore), rispetto alla contestazione.
3. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata per iscritto dall'Amministrazione al -Rappresentante dell'impresa aggiudicataria, anche tramite e-mail; nella contestazione sarà prefissato il termine di 5 giorni per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine l'Amministrazione adotterà le determinazioni di propria competenza.
4. In caso d'inadempimento dell'aggiudicatario, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente addebitando le spese.
5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'art. 122 del D.lgs. 36/2023 in materia di risoluzione del contratto.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 12 - Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative alle forniture eseguite oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite (art. 123 c.1 del D.lgs. 36/2023).
2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare



netto delle forniture eseguite (art.11 c. 1 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023).

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali, la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 123 c.2 del D.lgs. 36/2023).

Articolo 13 - Risoluzione del contratto

1. L'eventuale ripetuta reiterazione del ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione delle prestazioni o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo comporta l'applicazione dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023.
2. L'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del D.lgs. 36/2023, può risolvere il contratto se si verificano una o più delle condizioni previste all'art. 122 c. 1 del Codice dei contratti pubblici.
3. La Stazione Appaltante deve risolvere il contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore siano intervenute le situazioni di cui all'art. 122 c. 2 del D.lgs 36/2023.
4. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all' art. 122 commi 3 e seguenti del D.lgs. 36/2023.

Articolo 14 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei contratti pubblici.
3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci operatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro



subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 15 - Cessione dei crediti

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.
3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili.
3. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le forniture comprese nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché, ai sensi dell'art. 119 c.4 del D.lgs. 36/2023:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. 36/2023;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
4. Si applicano le disposizioni di cui dell'art. 119 commi 5 del D.lgs. 36/2023 e seguenti.

Articolo 17 - Garanzia definitiva e Polizza Assicurativa

1. Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023 l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, deve costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023. La costituzione della stessa è disciplinata dall'art. 106 del D.lgs. 36/2023, a cui si rinvia.
2. L'impresa affidataria del servizio è tenuta ad avere una polizza di responsabilità civile che copra eventuali danni arrecati a cose e persone della Stazione Appaltante durante e operazioni di fornitura o rimozione materiali, valevole per l'intera durata dell'appalto.



3. La polizza assicurativa dovrà essere prodotta unitamente ai documenti occorrenti per la stipula del contratto.

Articolo 18 - Duvri

1. Le forniture oggetto del presente appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, con particolare riferimento alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. Per quanto attiene ai rischi interferenziali, il DUVRI, redatto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, è allegato al presente Capitolato. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni le prescrizioni ivi contenute.
3. I costi della sicurezza relativi allo scarico del materiale oggetto della presente fornitura, presso le sedi indicate dall'Ente, sono da intendersi pari a zero in quanto non sono previste attività interferenti con il personale della Stazione Appaltante o di altre ditte esterne.
4. La ditta appaltatrice rimane pienamente ed integralmente responsabile, sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, per i rischi connessi alla propria attività derivanti dall'esecuzione del contratto di fornitura di cui trattasi.

Articolo 19 - Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Articolo 20 - Tutela dei dati personali

1. Il Titolare del Trattamento è la Città Metropolitana di Roma Capitale - Via IV Novembre, 119/A - 00187 Roma;
2. Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile mediante i propri dati di contatto che saranno riportati sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale, nella Sezione Amministrazione Trasparente;
3. Il Responsabile interno del Trattamento è il Direttore del Dipartimento II domiciliato in Roma via Ribotta 41/43, Ing. Giuseppe Esposito;
4. Il Responsabile esterno del trattamento è.....
5. Gli Incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti dell'ufficio di Direzione che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a finalità e modalità del trattamento;
6. Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato alla verifica dell'inesistenza delle cause di esclusione, nonché del possesso dei requisiti e delle capacità, o dei requisiti di qualificazione dalle procedure di appalto così come previsto rispettivamente dagli artt. 94,95,96,97,98,100 e 103 del D.lgs. 36/2023;
7. Le informazioni trattate sono dati comuni e giudiziari;
8. I dati forniti saranno trattati, previa acquisizione degli stessi tramite il protocollo informatico assegnato esclusivamente al Servizio richiedente, con l'ausilio di mezzi elettronici dal personale dell'Amministrazione che provvederà a conservarli in un'apposita cartella sul proprio P.C. accessibile soltanto previo inserimento di ID e Password; il trattamento sarà effettuato nel



rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

9. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione del procedimento;
10. I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
11. I dati forniti saranno comunicati agli Enti preposti (Agenzia Entrate, Camera di Commercio, Tribunale, Centri per l'impiego, ecc.) ad effettuare le verifiche in merito alle autodichiarazioni rese dall'Impresa in fase di presentazione dell'offerta/preventivo.
12. I dati forniti non saranno diffusi
13. I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi
14. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, penalizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti);
15. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all'oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi compreso il diritto di reclamo ad una Autorità di Controllo.
16. n.b. per i minori si dovranno predisporre informative idonee ai sensi del considerando n. 58 del Regolamento UE n. 679/2016.

Articolo 21 - Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

1. L'Appaltatore prende atto che, prima della consegna dei lavori, sarà designato **Terzo Responsabile esterno del trattamento dei dati personali** nell'espletamento delle attività relative al contratto, per conto della Città Metropolitana di Roma titolare del trattamento (ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 e dell'art. 29 del Codice della Privacy). Nell'atto di designazione saranno definiti i compiti e gli obblighi del Terzo Responsabile, in merito a finalità del trattamento dei dati, istruzioni operative e di sicurezza.

Articolo 22 - Protocollo di legalità

1. Il contraente Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.
2. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.
3. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art



1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p., 319 – quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

4. Il contraente Appaltatore si impegna a conoscere e ad accettare tutto quanto previsto dal vigente P.T.P.C. 2021-2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 3 del 30 Marzo 2021 e ad accettare che, ai fini della piena conoscenza del P.T.P.C. sopra citato, vale la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Altri contenuti - Prevenzione della corruzione - PTPC ([https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/ amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione/piano-triennale-prevenzione-della-corruzione-p-t-p-c/](https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione/piano-triennale-prevenzione-della-corruzione-p-t-p-c/)).

Articolo 23 - Norma di rinvio

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.